

TECNOCASIC S.P.A.

SOCIO UNICO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI
LIBRO DELLE DELIBERE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA N. 21 DEL 20 MARZO 2018

OGGETTO: *fornitura di lance soffiatrici di fuliggine e relativi supporti da destinare ai Forni A e B per il ripristino annuale di magazzino.*

Affidamento diretto ex art. 63, comma 2 lettera b) punto 2 e comma 3, lettera b), del D.lgs. 50/2016.

L'Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A., in virtù dei poteri derivatigli dalla carica,

- **vista** la R.d.A. n. 205_2018 del 31/01/2018, trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio Acquisti, dott. Gianmarco Serra, con nota interna Prot. n. 3316 del 21/02/2018, con cui il Coordinatore del Polo Unico della Manutenzione, signor Giuseppe Zuddas, ha evidenziato l'esigenza di acquistare nuove lance soffiatrici di fuliggine e relativi supporti, di marca "EOLO", in quanto necessarie per il ripristino della scorta annuale di magazzino;

- **vista** la nota esplicativa interna, allegata alla R.D.A sopraindicata, con la quale il signor Zuddas, ha dichiarato che:

1) *"le canne soffiatrici, i relativi supporti, così come i ricambi per la parte esterna motorizzata del gruppo soffiatore, sono di esclusiva produzione "EOLO";*

2) *"Tutti i produttori di soffiatori di fuliggine, da Clide Bergeman a Oshatz piuttosto che Decolux o Eolo, adottano un proprio sistema di agganci, rotazione, blocco, che rende in pratica obbligato l'utilizzo di ricambi di propria produzione";*

3) *"anche per la definizione del materiale utilizzato per la costruzione delle lance, nel caso del nostro impianto, EOLO1000, non ha riscontro con le tabelle UNI", e che "solo sacrificando una lancia nuova per sottoporla ad analisi metallografica si potrebbe risalire al materiale impiegato, ma anche così facendo si dovrebbe poi ricorrere ad una costruzione artigianale del pezzo, con costi sicuramente non vantaggiosi;*

- **considerato** che la spesa complessiva per la sopraindicata fornitura è stata stimata in € 120.000,00 circa;

- **visto** il parere reso in merito dal Settore Affari Legali in data 16/03/2018 secondo il quale "(...). Con la nota soprarichiamata, il

TECNOCASIC S.P.A.

SOCIO UNICO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI
LIBRO DELLE DELIBERE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Coordinatore Unico della Manutenzione ha specificato che tutti i produttori di soffiatori di fuliggine adottano un proprio sistema di agganci, rotazione e blocco, che rende inevitabile l'utilizzo di ricambi originali. Ha, quindi, dichiarato che i beni in argomento non possono che essere acquistati dall'operatore economico "EOLO" in quanto, da un lato, sono da considerarsi ricambi originali del sistema dei soffiatori costruiti dalla stessa EOLO e, dall'altro, perché la composizione dei materiali usati per la realizzazione sia delle lance soffiatrici che degli altri componenti corredati è di esclusiva conoscenza del produttore. La definizione del materiale utilizzato per la loro costruzione (in questo caso Eolo 1000) non ha, infatti, riscontro nelle tabelle UNI con la conseguenza che laddove si procedesse a sottoporre una lancia nuova ad analisi metallografica per risalire al materiale impiegato dal sopramenzionato operatore economico, si dovrebbe poi ricorrere ad una costruzione artigianale del pezzo, che comporterebbe per la Tecnocasic costi sicuramente più elevati.

Dalle dichiarazioni del signor Zuddas emerge con chiarezza la sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 e comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016, risultando possibile definire le lance soffiatrici da acquistare quali prodotti esclusivi, considerato che attengono all'esistenza di una sorta di privativa industriale, e al contempo infungibili, in quanto unici a garantire il bisogno della Tecnocasic, e quindi tali da giustificare il sacrificio concorrenziale.

L'affidamento diretto della fornitura in oggetto all'operatore economico EOLO, nonostante la spesa stimata superi i 40000 euro, appare quindi legittima ai sensi delle disposizioni codicistiche soprarichiamate";

DELIBERA

- di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016 la fornitura delle lance soffiatrici e relativi supporti per i forni A e B, necessarie per il ripristino scorta a magazzino, così come meglio indicate nella R.d.A. n. 205_2018 del 31/01/2018 e nella relazione tecnica allegata alla nota interna Prot. n. 3316 del 21/02/2018 a firma del signor Giuseppe Zuddas, alla società Termomeccanica EOLO, con sede in Genova, via Bettini n. 32/2, previa formale approvazione del sottoscritto Amministratore Unico dell'offerta definitiva che detto operatore

TECNOCASIC S.P.A.

SOCIO UNICO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI
LIBRO DELLE DELIBERE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

economico presenterà in seguito a richiesta del relativo preventivo di spesa da parte del Responsabile dell'Ufficio Acquisti;

- di nominare quale Responsabile del Procedimento il dottor Gianmarco Serra a cui si dà mandato per il compimento di tutti gli atti inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Unico
F.to Dottor Giuseppe Cuccu